



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**



CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022

Web: www.apacentralecommittenza.it – pec: cuc.apa@asmepec.it

Prot. 9764 del 30.12.2022

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA ART. 60 COMMA 1 D. LGS N. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL
BORGO STORICO DI ATENA LUCANA DENOMINATO ARCHIVIO ATENA INTERVENTO
1: CENTRO POLIVALENTE SCHIFA_LAB - 3.1 - EDIFICIO UMI H2 DEL PIANO DI
RECUPERO" di Atena Lucana.**

CUP: B79B22000000006 - CIG: 957401571C

Importo a base di affidamento € 216.366,48 iva esclusa

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

Comune associato committente: COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)

IL RESPONSABILE DELLA CUC-APA

VISTA la determinazione a contrarre n. 83 del 30.12.2022 del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali (AA.GG.) del Comune di Atena Lucana (SA), con la quale si è stabilito di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei "LAVORI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO STORICO DI ATENA LUCANA DENOMINATO ARCHIVIO ATENA INTERVENTO 1: CENTRO POLIVALENTE SCHIFA_LAB - 3.1 - EDIFICIO (UMI H2 DEL PIANO DI RECUPERO)", sito al corso S. Angelo di Atena Lucana, avente importo complessivo di € 216.366,48 per lavori, di cui € 212.849,20 a base d'asta ed € 3.517,28 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; da aggiudicare con il criterio del **PREZZO PIU' BASSO**, ai sensi dell'art. 95, 4° comma dello stesso D. Lgs n. 50/2016, demandando l'espletamento della procedura di gara alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ATENA-POLLA-AULETTA (C.U.C.-A.P.A.), istituita ai sensi dell'art. 33-bis del Codice dei Contratti, a cui il Comune di Atena Lucana ha aderito con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2014;

VISTA la propria determinazione n. 34 del 30.12.2022, con la quale è stata indetta la presente procedura;

CHE, in ossequio al disposto dell'art. 40 e 52 del D.Lgs n. 50/2016, a far data dal 18.10.2018, le procedure di cui al codice dei contratti devono avvenire utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, per cui la CUC-APA ha stipulato un accordo con la società **DigitalPa srl** da Cagliari e si è dotata di una propria piattaforma acquisti telematica denominata "Piattaforma per la gestione Albi Informatizzati e Gare Telematiche" accessibile all'indirizzo <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>;

TANTO PREMESSO:

gli operatori economici interessati e di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla suddetta gara, mediante presentazione di offerta secondo le modalità e le condizioni appresso riportate.

SEZIONE I – STAZIONE AGGIUDICATRICE - STAZIONE COMMITTENTE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE STAZIONE AGGIUDICATRICE

<u>Denominazione:</u> CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A.		<u>Tipo amministrazione aggiudicatrice:</u> Centrale di Committenza
<u>Indirizzo:</u> c/o Comune di Atena Lucana (comune capofila) Viale Kennedy n. 2 – 84030 Atena Lucana (SA)		
<u>Codice A.U.S.A.:</u> 0000403933		<u>Indirizzo Internet (URL):</u> www.apacentralecommittenza.it
<u>Telefono:</u> 0975-76382	<u>Telefax:</u> 0975-76022	<u>Pec:</u> cuc.apa@asmepec.it
<u>Posta elettronica (e-mail):</u> c.gallo@comune.atenalucana.sa.it		<u>R.U.P.:</u> ing. Cono Gallo

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta (CUC-A.P.A.).

La Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 50/2016, per gli appalti di competenza dei comuni aderenti, opera per acquisti di forniture e servizi (compresi servizi S.I.A.) di importo pari o superiore a 139.000 euro e per acquisti di lavori pari o superiori a 150.000 euro.

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA'

Servizi generali alle amministrazioni Comunali aderenti.

I.4) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

<u>Denominazione:</u> COMUNE DI ATENA LUCANA	<u>Servizio Responsabile:</u> Area AA.GG.
--	---

<u>Indirizzo:</u> viale Kennedy 2 - 84030 Atena Lucana (SA)		<u>R.U.P.:</u> Dr. Daniele Padovani
<u>Telefono:</u> 0975-76382	<u>Telefax:</u> 0975-76022	<u>Indirizzo Internet (URL):</u> www.comune.atenalucana.sa.it
<u>Pec:</u> prot.atena@asmepec.it		<u>Posta elettronica (e-mail):</u> d.padovani@comune.atenalucana.sa.it

I.5) PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI FINANZIAMENTO

- Livello progettuale a base di affidamento: Progetto esecutivo;
- Atto di approvazione progetto esecutivo e capitolato speciale d'appalto: Delibera di Giunta Comunale di Atena Lucana n. 66 in data 30.12.2022;
- Determina a contrarre: n. 83 in data 30.12.2022 del Responsabile Area Amministrativa e AA.GG. del Comune di Atena Lucana;
- Fonte di finanziamento: risorse stanziare per l'attuazione dell'investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B: Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici;
- Determina indizione gara: n. 34 in data 30.12.2022, del Responsabile Centrale di Committenza A.P.A.;

I.6) PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ESITO

Il bando-disciplinare di gara sarà pubblicizzato, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e del D. M. Infrastrutture 02.12.2016:

- sul profilo di committenza della stazione aggiudicatrice;
- sul profilo di committenza del comune di Atena Lucana, web: www.comune.atenalucana.sa.it - sezione "Amministrazione Trasparente", quale comune capofila della CUC-APA;
- albo pretorio on-line del comune di Atena Lucana;
- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
- sul sito dell'ANAC- servizio SIMOG.
- piattaforma telematica di *e-procurement* denominata "PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA".

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

I.7) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo il giorno **20.01.2023** alle **ore 10:00** e si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per e-procurement "**PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA**", alla quale gli operatori economici possono accedere dal seguente link: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

I.8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella predetta piattaforma, entro il termine perentorio delle ore

20,00 del **19.01.2023** la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.

Per le indicazioni relative a registrazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

I.9) CONTRIBUZIONE ANAC

E' prevista alcuna contribuzione ANAC da parte degli operatori economici.

SEZIONE II – OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

II.1) OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura aperta riguarda i : **“LAVORI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO STORICO DI ATENA LUCANA DENOMINATO ARCHIVIO ATENA INTERVENTO 1: CENTRO POLIVALENTE SCHIFA_LAB - 3.1 - EDIFICIO UMI H2 DEL PIANO DI RECUPERO”** di Atena Lucana (SA) – CUP B79B22000000006.

In particolare sono previsti i seguenti interventi:

- opere edili e finiture: sostituzione infissi, adeguamento accessibilità per diversamente abili, adeguamento servizi igienici, messa in opera montascale e mini ascensore;
- adeguamento impiantistico: sostituzione corpi illuminanti con corpi a led e nuovi punti di comando, adeguamento impianto antincendio;

CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione edifici – 45313100-5 Lavori di installazione ascensori – 45311100-1 Lavori di cablaggio elettrico.

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l'appalto non è diviso in lotti.

II.2) LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di ATENA: corso S. Angelo e vico 3 corso S. Angelo.

II.3) IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è stabilito in **€ 216.366,48**, oltre IVA, come di seguito esplicitato:

LAVORI	
-importo lavori a misura a base d'asta	€ . 212.849,20
-importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ . 3.517,28
Totale lavori	€ . 216.366,48

II.4) CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI

LAVORAZIONE	CATEG.	CLASS.	IMPORTO €	%	QUALIFICAZ. OBBLIGATORIA	PREVALENTE/ SCORPORABILE	SUB APPALTA BILE SI/NO
EDIFICI CIVILI e INDUSTRIALI	OG 1	I	131.092,10	60,59%	SI	PREVALENTE	SI
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI	OS 30	I	39.656,17	18,63%	SI- SIOS	SCORPORABILE	SI
IMPIANTI ELETTROMECCANICI ELEVATORI	OS 4		44.231,98	20,78%	SI-SIOS	SCORPORABILE	SI
Totale			216.366,48	100,00%			

Gli importi di cui sopra, sono comprensivi anche dei costi della sicurezza.

Le categorie OS 4 e OS 30, di importo superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, rientrano nell'elenco delle categorie superspecializzate (SIOS) di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10.11.2016, per esse vige l'obbligo di qualificazione obbligatoria ed in assenza di qualificazione: di partecipare come costituendo R.T.I., nella quale una o più mandanti è qualificata in dette categorie o ancora subappaltarle (subappalto necessario o qualificante) .

Essendo di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori per esse, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016 vige il divieto di avalimento.

L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1, lettera c) del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016 nella categoria OG 11, classifica I, può eseguire i lavori nella categoria OS 30.

II.5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio del **"prezzo più basso"** ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, determinato **mediante ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara.**

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. u) della legge n. 55/2019, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e del comma 2-bis dello stesso D. Lgs n. 50/2016. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci (10).

II.6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine per ultimare i lavori compresi nell'appalto non potrà essere superiore a **giorni 210 (duecentodieci)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna, come previsto dal Cronoprogramma dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente, in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

II.7) STIPULA APPALTO

Il contratto di appalto sarà stipulato a **MISURA**.

II.8) CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI ART. 29 D.L. 4/2022 – LEGGE N. 25/2022

Sono stabilite le clausole di seguito riportate e relative alla revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito nella legge n. 25/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente sezione si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione previsti nelle lavorazioni di cui al presente appalto, in aumento o in diminuzione, esso formula istanza di compensazione:

- 1) entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS di determinazione delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali, previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito nella legge n. 25/2022.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori all'alea del 5% (cinque per cento) e comunque nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) di tale eccedenza, come previsto dall'art. 29 comma 2 del D.L. n. 4/2022 convertito nella legge n. 25/2022.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione stabilita sulla base del precedente periodo per i singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ed eseguite nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.L. n. 4/2022 convertito nella legge n. 25/2022, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni

precedentemente accordate.

Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori.

Per il pagamento delle somme determinate come compensazioni si utilizzeranno le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di progetto per un importo non inferiore all'1% dell'importo dei lavori, nonché le somme derivanti dal ribasso d'asta.

In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicitazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dalla presente sezione è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

SEZIONE III – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIE RICHIESTE

III.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, di seguito indicati, che alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti e delle capacità di cui agli artt. 80 e 83 del medesimo D.Lgs n. 50/2016:

- **Operatori economici con idoneità individuale:**
 - imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
 - consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
 - consorzi stabili;
- **Operatori economici con idoneità plurisoggettiva:**
 - raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I) solo di tipo orizzontale trattandosi di una sola categoria di lavori;
 - consorzi ordinari;
 - aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete;
 - gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E);
 - operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 [*raggruppamenti di soggetti di cui all'art. 45, 2° comma, lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e consorzi ordinari (non ancora costituiti)*];
 - operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 50/2016.

E' vietato ai concorrenti, ai sensi del primo periodo, comma 7, dell'art. 48 del Codice, partecipare alla procedura aperta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (**nel prosieguo, aggregazioni di imprese di rete**), ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) [*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*] e lettera c) [*consorzi stabili*] del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ai sensi dell'art.48 comma 7, secondo periodo, del Codice, è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, nei limiti dei requisiti di qualificazione posseduti.

Ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. è consentita la presentazione dell'offerta da parte di soggetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, D.lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, co. 2, del D.L. 77/2021).

Il concorrente con la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, si deve impegnare, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

➤ **una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;**

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (ai sensi dell'art. 47, co. 4, del D.L. 77/2021-L. 108/2021).

La Stazione Appaltante nella determina a contrarre, ha ritenuto in deroga al quarto comma ultimo periodo del predetto art. 47, di non prevedere l'obbligo in caso di aggiudicazione del contratto di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto

all'occupazione femminile, in quanto nel cantiere oggetto dei lavori sono previste esclusivamente lavorazioni per eseguire le quali è richiesto un elevato impegno di forza fisica, e che quindi limitano fortemente la possibilità di reperire personale da assumere tra soggetti di genere femminile.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (ex art. 47, co. 3, del D.L. 77/2021).

L'operatore economico si impegna, in caso di affidamento, se occupa al momento della sottoscrizione del contratto un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipula del contratto stesso, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021.

L'operatore economico si impegna, in caso di affidamento, se occupa al momento della sottoscrizione del contratto un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipula del contratto stesso, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;

III.1.1) INDICAZIONI PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI

o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

III.2) OBBLIGO DI REGISTRAZIONE SUL SISTEMA F.V.O.E. PRESSO PORTALE ANAC

Gli operatori economici, effettuata la registrazione al servizio F.V.O.E., tramite un'area dedicata inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità.

Quindi, **tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura d'appalto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema F.V.O.E., prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – F.V.O.E.) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

Gli operatori registrati, individuata la presente procedura mediante il CIG, ottengono dal sistema un "PASSOE" (cioè un documento il quale attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite F.V.O.E., in relazione alla presente procedura) da stampare ed inserire nella Busta contenente la documentazione amministrativa.

A tal fine si precisa che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare precisamente l'assetto del partecipante, ad esempio:

- operatore economico singolo;
- mandanti e mandatarie → in caso di R.T.I.;
- ausiliata ed ausiliarie in caso di avalimento di requisiti di partecipazione
- consorzio ed eventuale consorziata indicata per l'esecuzione lavori.

Si evidenzia agli operatori economici che la mancata presentazione del PASSOE, può essere integrata mediante l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 89 comma 9 del D. Lgs n. 50/2019, in quanto integrazione documentale, mentre è causa di esclusione dalla procedura l'insussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della registrazione F.V.O.E. presso il portale ANAC, atteso che la stessa non costituisce tanto una dichiarazione, quanto una procedura articolata, e la sua omissione rappresenta un'irregolarità essenziale e insanabile. Una regolarizzare ex post, sarebbe adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. TAR Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 6 novembre 2017, n. 11031; TAR Milano, sez. IV, n. 970 del 30 aprile 2019).

III.3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

Possono partecipare all'appalto i soggetti di cui al precedente punto III.1) aventi i seguenti requisiti:

III.3.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

III.3.2) IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016)

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività oggetto dell'appalto.
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, deve presentare l'iscrizione in analogo registro secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

III.3.3) CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA [art. 83 comma 1, lettere b) e c) - art. 84 - allegato XVII del D. Lgs. 50/2016]

- ATTESTAZIONE rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli art. 84 del D. Lgs n. 50/2016, la qualificazione nella categorie e classifica adeguata ai lavori da assumere ed indicata alla sezione II-punto 4.

I requisiti generali e speciali (capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale) devono essere posseduti alla data ultima fissata dal bando per la presentazione dell'istanza di partecipazione ed essere mantenuti fino al termine del contratto.

III.3.4) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A., di cui al precedente punto III.3.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Ai fini del requisito relativo alla attestazione SOA di cui al precedente punto III.3.3, si precisa quanto segue. Ai sensi dell'art. 48 D. Lgs n. 50/2016, è ammessa la partecipazione di raggruppamenti verticali, orizzontali o misti (anche di tipo sovrabbondante).

E' definito raggruppamento verticale puro, il raggruppamento in cui:

- la mandataria deve possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi alla categoria prevalente (cfr precedente sezione II.4);

- le mandanti devono possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi alle categorie scorporabili (cfr precedente sezione II.4).

I requisiti non assunti dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.

E' definito **raggruppamento orizzontale**, il raggruppamento in cui:

- la mandataria deve possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi a tutte le categorie (prevalente e scorporabili) nella misura percentuale minima di seguito indicata;
- le mandanti devono possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi a tutte le categorie (prevalente e scorporabili) nella restante misura percentuale;
- il mandatario in ogni caso deve possedere requisiti in misura percentuale superiore ai mandanti.

Con riferimento alla presente procedura i requisiti di attestazione SOA nelle categorie di cui alla sezione II.4, devono essere posseduti dalla mandataria, nella misura minima del **51%** di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del **49%** deve essere posseduta cumulativamente dalle altre ditte mandanti o dalle altre ditte consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al **10%** di quanto richiesto).

E' definito **raggruppamento misto**, un raggruppamento di tipo verticale nel quale per la categoria prevalente e/o una o più categorie scorporabili, la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione, avviene mediante un raggruppamento orizzontale (sub-raggruppamento) per il quale si applicano le regole previste per quest'ultimo.

III.3.5) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E DEI CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A., di cui al precedente punto III.3.2 deve essere posseduto:

- dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale di cui ai precedenti punti III.3.3 e III.3.4, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.

III.4) AVVALIMENTO

Per le categoria OS 4 e OS 30 che rientrano tra le "Strutture, Impianti e Opere Speciali" (S.I.O.S.) di cui all'art. 89 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 2 del D.M. n. 248/2016, essendo di importo complessivo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, per esse NON E' AMMESSO L'AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.

Lgs n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo III.3.3 (attestazione SOA nella categoria **OG1** di cui alla sezione II.4), avvalendosi dei requisiti di un altro operatore economico, anche partecipante al raggruppamento.

Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, riportati nella sezione III.3.1 e III.3.2.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, occorre produrre, a pena di nullità, un **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga a mettere a disposizione del concorrente (ausiliato) le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione del concorrente delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto dell'avvalimento indicato in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) indicazione delle risorse economiche, dei singoli mezzi, delle attrezzature e dei beni finiti, con i loro dati identificativi, messi a disposizione e dei quali il concorrente è carente (indicati in dettaglio);
- d) numero di addetti specializzati e qualificati facenti parte dell'organico dell'ausiliaria (i cui nominativi saranno comunicati prima dell'inizio delle prestazioni con le specifiche del relativo contratto) messi a disposizione e dei quali il concorrente risulta carente.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto c.d. avvalimento "a cascata".

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, **non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.**

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

È **sanabile, mediante soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Parimenti il soccorso istruttorio non può essere azionato per supplire alla carenza della dichiarazione d'impegno dell'ausiliaria nei confronti della stazione appaltante, avendo quest'ultima natura essenziale, né essa può essere "coperta" dal contratto di avvalimento, attesa la diversità di natura, contenuto e finalità, quindi attese l'autonomia e la necessaria complementarietà, dei documenti richiesti dall'articolo 89, comma 1, la mancanza dell'uno non può essere supplita dall'altro o da determinati elementi o contenuti dell'altro, dovendosi ritenere che siano tutti essenziali (Consiglio di Stato, Sezione V, 4 giugno 2020, n. 3506).

III.5) SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, in maniera dettagliata le voci del computo metrico estimativo di progetto, che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

L'importo massimo subappaltabile ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 è pari al 49% dell'importo a base di gara.

La stazione contraente non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Con riferimento alle cd. "**Forniture con posa in opera**", si evidenzia che, sulla base del prevalente orientamento giurisprudenziale e dell'ANAC, che quando un bene viene trasformato all'interno del cantiere o vengano apportate modifiche tali da mutarne la destinazione d'uso e la consistenza fisica si è in presenza di un "subappalto" (anche qualora l'incidenza della manodopera sia inferiore del 50% del sub-contratto affidato); viceversa quando il materiale entra come un bene finito e dunque mantiene inalterate le proprie caratteristiche strutturali la prestazione è inquadrabile come "fornitura con posa in opera", e rientra nei cd. "sub-contratti" i quali non sono oggetto di autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

SEZIONE IV – CAUZIONE PROVVISORIA E SOPRALLUOGO

IV.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta deve essere corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad **€ 2.163,66**, (duemilacentosessantatré/66) cioè pari al 1% del prezzo base dell'appalto, come stabilito dall'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria può essere costituita**, a scelta del concorrente:

- in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul c.c. **IBAN: IT 65 V 08154 76070 000000 840140**, intestato a Comune di Atena Lucana, Servizio Tesoreria, riportante come causale la seguente dicitura: "Garanzia provvisoria - Gara lavori di Riqualificazione e miglioramento energetico del museo comunale- comune Atena Lucana".
- mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24.02.1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) avere come beneficiario il Comune di Atena Lucana (amministrazione committente la procedura di gara)
- 2) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garante;
- 3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 82/2005; **la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal legale rappresentante del concorrente (o dal mandatario in caso di R.T.I.), mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in forma associata, la **riduzione del 50%** per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

IV.2) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO.

Tenuto conto della tipologia del lavoro, viene richiesto, come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, la presa visione dei luoghi.

L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, **a pena di esclusione** e va fatta entro e non oltre **3 giorni** dalla scadenza della presentazione delle offerte.

La mancata effettuazione del sopralluogo non è sanabile con il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di carenza di un elemento sostanziale della domanda.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante, il direttore tecnico o un soggetto munito di delega, in possesso del documento di identità in corso di validità.

Al momento del sopralluogo, pertanto, sarà necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e della certificazione dalla quale si rilevi il ruolo svolto nell'impresa.

Per il legale rappresentante e il direttore tecnico sarà possibile produrre idonea autocertificazione; per il procuratore sarà necessaria la copia conforme della procura, per il delegato occorre produrre la delega in originale o copia conforme.

La certificazione di avvenuto di sopralluogo, da effettuarsi nei giorni di **lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00**, entro i tre giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, sarà rilasciata dall'Area Tecnica 2 del comune di Atena, mail c.gallo@comune.atenalucana.sa.it o telefonicamente al n. 0975-76382, in un unico originale, da allegare alla documentazione di gara ovvero da autocertificare, nella **BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

SEZIONE V –MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'espletamento della presente procedura di gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement denominata "**PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA**", alla quale gli operatori economici possono accedere o tramite l'apposita sezione disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della CUC-APA all'indirizzo <http://www.apacentralecommittenza.it>, oppure direttamente dal seguente

link: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>; su di essa sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio indicato al paragrafo I.8, la documentazione richiesta e dettagliatamente indicata nella successiva sezione VI.

Per poter formulare la propria offerta l'operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria registrazione sulla piattaforma. Una volta effettuata la registrazione, attraverso una procedura guidata, saranno abilitate le credenziali per accedere all'area riservata, nella quale sarà possibile proseguire con le successive fasi per presentare la documentazione di offerta.

I rapporti giuridici fra CUC-APA - Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta e l'operatore economico dell'appalto saranno regolati:

1. dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale e in tutti gli atti di gara;
2. dall'accordo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000, di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12.02.2015 dal Segretario Comunale di Atena Lucana e registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA), al n. 310 serie 1T, i Sindaci dei comuni di Auletta, Polla ed Atena Lucana hanno costituito la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ATENA-POLLA- AULETTA (C.U.C.- A.P.A.), prevista dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006;
3. dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili su <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>;
4. dal D.Lgs. n. 50/2016;
5. dalle norme del codice civile;
6. dal D. Lgs. n. 82/2005.

V.1) REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La Registrazione, da effettuarsi sulla piattaforma digitale alla quale gli operatori economici possono accedere tramite l'apposita sezione disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della CUC-APA all'indirizzo <http://www.apacentralecommittenza.it>, oppure direttamente all'indirizzo <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, è del tutto gratuita, non comporta in capo alla ditta che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Per le indicazioni relative a registrazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si può fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema della Piattaforma.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

V.2) REQUISITI INFORMATICI

Per utilizzare la piattaforma inviando tramite di essa la documentazione di offerta, oltre alla preliminare Registrazione l'operatore economico deve possedere gli ulteriori e seguenti requisiti informatici:

- a) Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
 - Memoria Ram 1 GB o superiore
 - Scheda grafica e memoria on-board
 - Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
 - Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 - Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
- b) Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>
- c) Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
- d) Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali.

V.3) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I documenti amministrativi, tecnici ed economici devono essere inseriti a sistema entro il termine di cui alla precedente sezione I.8, pena la non ammissione alla procedura.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Aggiudicataria e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Aggiudicataria si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.



V.4) PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Aggiudicataria in formato elettronico attraverso la "**Piattaforma di Gestione Elenchi Informatizzati e Gare telematiche**" della CUC-APA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema, così come indicate al paragrafo V.3, che consentono di predisporre:

- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- Una busta telematica contenente l'offerta economica.

A tal fine il concorrente, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:
 1. Anagrafica
 2. Legale rappresentante
 3. Forma di partecipazione
- Scaricare sul proprio pc la modulistica (fac-simile) messa a disposizione dei concorrenti nella "Documentazione di gara".
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica);
- I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i **15 MB** di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Aggiudicataria. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sistema è possibile contattare la società **DigitalPa srl** che gestisce il software della piattaforma, al numero di Telefono: **070.4640438** oppure richiedendo assistenza mediante l'apposito step della stessa piattaforma mediante l'apertura di un ticket.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione aggiudicataria potrà chiedere agli offerenti, sempre ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione aggiudicataria sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel Bando-Disciplinare di Gara, e nei suoi allegati, nonché nel Capitolato Speciale di Appalto.

La stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. **Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte o di parte delle risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.**

SEZIONE VI - CONTENUTI DELL'OFFERTA

VI.1) FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di partecipazione, offerta tecnica e offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Salvo diversa indicazione, **ogni documento elettronico elencato alle successive sezioni VI.2, e VI.3** (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta **dovrà essere firmato in maniera autografa e successivamente sottoscritto dal/i concorrente/i con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.**

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

La Stazione Aggiudicatrice potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa d'esclusione dalla procedura.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., sono considerate irregolari le offerte:



- che non rispettano i documenti di gara;
- giudicate anormalmente basse.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del citato D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., sono considerate inammissibili le offerte:

- per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo è pari o superiore all'importo posto a base di gara.

VI.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "**Partecipazione**" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>.

Nell'apposito campo "**Documentazione amministrativa**", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa. Devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) **DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e redatta secondo lo schema predisposto da questa stazione aggiudicataria (**MODELLO A**), allegato come fac-simile nell'area "**Documenti richiesti ai partecipanti**" da essa scaricabile, da compilare e da inserire mediante upload nella "Documentazione amministrativa" dopo averla firmata digitalmente.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente, a pena di non ammissione.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti e da costituire, di ogni tipo di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda di partecipazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguono la somministrazione.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In fase di gara è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, ancora da costituire rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualsiasi modificazione del raggruppamento aggiudicatario comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La domanda può essere sottoscritta anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso ad essa va allegata la copia conforme all'originale della procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, va allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 05.01.2016. Esso deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In base ai sopracitati Regolamento (UE) 2016/7 e delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 18.07.2019, è stabilito che:

- l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;
- l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per ciascuno dei soggetti interessati;
- se più operatori economici partecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di **raggruppamento di qualsiasi genere**, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato **per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto** contenente le informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte VI);



- **le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.**

Pertanto il **DGUE deve essere** sottoscritto dai predetti soggetti limitatamente alla parte III di loro competenza (allegando documento di identità in corso di validità). **IN ALTERNATIVA ALLA FIRMA DEI MEDESIMI IL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE FIRMA IL DGUE PUÒ DICHIARARE IN CALCE AL MEDESIMO CHE LA FIRMA ATTESTA ANCHE I REQUISITI DI TALI SOGGETTI (COMPRESI QUELLI CESSATI), ELENCONDONE I NOMINATIVI E LE CARICHE** (vedasi inizio della parte III del DGUE).

La stazione appaltante mette a disposizione un modello DGUE vuoto in formato Word, conforme a schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, (MODELLO DGUE), al fine di consentire agli operatori l'inserimento di molteplici dati e la personalizzazione del modulo e stamparlo. Una volta compilato il medesimo va ricaricato nella piattaforma dopo averlo firmato digitalmente. **Nella compilazione si prega di barrare il testo delle parti che non interessano.**

Si precisa che nella **Parte II:**

Lettera A: Informazioni sull'operatore economico - dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico - dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P., 6.11.2013, n. 24: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P., n. 23/2013.

N.B.: i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito.

Lettera C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovranno essere indicati.

- i dati richiesti in caso di avvalimento;
- dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di invito.

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori - dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.

In particolare, il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Parte III: Motivi di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:



- le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), e g), commi 2, 4 e 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), e m), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'operatore rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali - il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linea guida MIT del 18.7.2016 sulla compilazione del DGUE).

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Lettere:

- **B** - Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- **C** - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- **D** - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore.

Nella Parte IV: Criteri di selezione:

L'operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla **lettera A: IDONEITÀ**.

L'operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla lettera D: REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

Nella Parte VI: Dichiarazioni ulteriori

Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante.

L'operatore economico dovrà, inoltre, all'interno del DGUE, dichiarare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie ed, altresì, allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del/i titolare/i effettivo/i, secondo il modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi allegato alla presente.

Nella Parte VII: Dichiarazioni finali

Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante;

- 3) ***(unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante)*** **COPIA DELLA PROCURA**, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000e s.m.i., che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore.
- 4) **Codice "PASSOE"** rilasciato dal servizio **F.V.O.E.**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di poter verificare il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal presente bando-disciplinare di gara. Si precisa, ancora, che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare precisamente l'assetto del partecipante (ad esempio: operatore economico singolo, mandataria e mandanti nel caso di R.T.I, ausiliata ed ausiliarie in caso di avvalimento di requisiti di partecipazione, consorzio ed impresa consorziata indicata per l'esecuzione lavori).
- 5) Attestazione del versamento a favore dell'ANAC del contributo appalti di euro **20,00 (venti/00)** di cui alla delibera dell'Autorità n. 830 in data 12.12.2021, effettuato nei modi e forme ivi previsti. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la denominazione della stazione appaltante e l'oggetto del bando di gara, il CIG. **Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla procedura di selezione.**
- 6) **CERTIFICAZIONE DI SOPRALLUOGO** rilasciata dal Responsabile Area AA.GG. del comune di Atena Lucana (SA), relativa all'attestazione di presa visione dei luoghi.
- 7) **CAUZIONE PROVVISORIA** di cui alla sezione IV punto 1.
- 8) **COPIA DELLA CERTIFICAZIONE** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice **CHE GIUSTIFICA LA RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA CAUZIONE.**
(solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):
- 9) **COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE** redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, c. 2, del D.L. n. 77/2021).
(solo per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti):
- 10) **CERTIFICAZIONE SOA**, in corso di validità e rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, per **le categorie e classifiche indicate alla sezione II.4.**
- 11) **CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO.**
- 12) (eventuali) **ISCRIZIONE NELLE C.D. "WHITE LIST"** della Prefettura della provincia in cui ha sede oppure in ossequio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8), l'intervenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco.

IN CASO DI AVVALIMENTO

- 13) **DICHIARAZIONE CONCORRENTE (AUSILIARIA)** firmata digitalmente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 **(MODELLO C)**, con la quale quest'ultima dichiara di voler far ricorso all'istituto dell'avvalimento per requisiti di partecipazione di cui la stessa è carente, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria.
- 14) **DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA** firmata digitalmente e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 **(MODELLO D)**, con la quale quest'ultima **si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente**, ed altresì dichiara che non partecipa alla medesima procedura di gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo con altri operatori che partecipano alla gara, diverso da quello cui fornisce i requisiti;
- 15) **DGUE IMPRESA AUSILIARIA**, firmato digitalmente, redatto secondo il modello **(MODELLO DGUE)** adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "SI" alla domanda del riquadro "C" parte II del DGUE.
- 16) **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale la ditta ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, dettagliatamente quantificate. Pena la non ammissione alla procedura, il contratto di cui all'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto dell'avvalimento indicato in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - indicazione delle risorse economiche, dei singoli mezzi, delle attrezzature e dei beni finiti, con i loro dati identificativi, messi a disposizione e dei quali il concorrente è carente (indicati in dettaglio);
 - numero di addetti specializzati e qualificati facenti parte dell'organico dell'ausiliaria (i cui nominativi saranno comunicati prima dell'inizio delle prestazioni con le specifiche del relativo contratto) messi a disposizione e dei quali il concorrente risulta carente.
- Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".
- Nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo (**avvalimento infragruppo**) in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare la documentazione, o una dichiarazione sostitutiva, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
- L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI

(consorzi stabili, consorzi di cooperative e d'impresе artigiane):

- 17) **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO e successive rilevanti modificazioni**, con indicazione delle imprese consorziate, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale

rappresentante del concorrente mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

NOTA. Per detti consorzi, nel MODELLO A, deve essere specificato se il consorzio intende eseguire i lavori mediante la propria struttura di impresa o in alternativa deve essere specificato il nominativo dell'impresa consorziata che svolgerà i lavori. In quest'ultimo caso l'impresa consorziata deve presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).

(raggruppamento temporaneo già costituito):

18) ATTO COSTITUTIVO con mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della mandataria mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

(consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

19) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO O GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della mandataria mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

(raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti):

20) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, con la quale il capogruppo mandatario indichi:

- le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;

(raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti):

21) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **(MODELLO F)** firmata digitalmente da ciascun componente del raggruppamento o consorzio attestante:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- la quota di partecipazione al raggruppamento.

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5):

22) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della rete mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

- 23) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, con la quale il legale rappresentante dell'organo comune indichi:
- per quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
 - le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete..

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5):

- 24) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della rete mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

- 25) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, con la quale il legale rappresentante dell'organo comune indichi:
- le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e quindi **partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):**

- **(in caso di RTI costituito):**

- 26) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal legale rappresentante della mandataria mediante apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale

- **(in caso di RTI costituendo):**

- 27) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, firmate digitalmente da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete..

IN CASO DI SUBAPPALTO

28) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, firmata digitalmente e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **(MODELLO E)**, resa dal legale rappresentante del concorrente, **indicante le voci del computo metrico estimativo che intende subappaltare**. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile dei lavori deve essere contenuta entro il **LIMITE MASSIMO DEL 49% DELL'IMPORTO DEI LAVORI**.
In mancanza delle indicazioni di cui sopra il subappalto non sarà autorizzato.

N.B.: Ulteriore documentazione sopra non indicata e quindi non riportata nel campo "**DOCUMENTI RICHIESTI AI PARTECIPANTI**" della piattaforma acquisti telematici su cui è caricata la presente procedura di gara, **ma ritenuta indispensabile dal concorrente**, potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "**Eventuali documenti integrativi**".

29) ELENCO RIEPILOGATIVO DOCUMENTI COSTITUENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

* * *

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e ~~all'offerta tecnica~~, la stazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono: l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI GENERALI

- A) La causa di esclusione prevista al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- B) La causa di esclusione prevista al comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- C) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione aggiudicataria ritiene che le misure sopra indicate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa ne verrà data motivata comunicazione all'operatore economico;
- D) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità di cui alla precedente lettera C) nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- E) Le cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- F) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La stazione aggiudicataria può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso

della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura (art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

VI.3) OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "**Offerta economica**", il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta economica.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "Offerta economica" i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente:

- 1) **OFFERTA ECONOMICA**, redatta sulla base del modello predisposto da questa stazione appaltante (**MODELLO OE**), allegato come fac-simile alla presente richiesta, da scaricare e ricaricare sulla stessa dopo essere stata firmata digitalmente dagli stessi soggetti che hanno firmato la domanda di partecipazione.

È nulla, e pertanto esclusa dalla procedura, l'offerta non sottoscritta come innanzi.

Nell'offerta va indicato il **ribasso unico percentuale** che sarà applicato ai prezzi riportati nell'elenco prezzi posti a base di gara.

Il ribasso percentuale, indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, deve essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza avrà la prevalenza quello espresso in lettere.

Nel caso siano formulate offerte con un numero di cifre decimali dopo l'offerta, saranno prese in considerazione in considerazione, anche ai fini delle operazioni di calcolo e della soglia di anomalia, solo le prime tre cifre decimali, procedendo al troncamento delle cifre oltre la terza, senza procedere ad arrotondamenti (per difetto o eccesso).

L'offerta dovrà essere **incondizionata e senza riserve**, pertanto, eventuali condizioni o riserve si daranno per non apposte. **Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.**

L'offerta economica dovrà contenere, ai sensi all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/016 ed a **pena di esclusione**, l'espressa indicazione: dei **propri costi della manodopera** (tenendo conto della composizione della squadra tipo da impiegare e del contratto collettivo nazionale applicabile) e **degli oneri di sicurezza aziendali cd "interni" concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

L'offerta economica è soggetta all'imposta di bollo pari a 16,00 euro. Stante la natura di gara telematica, l'adempimento potrà essere assolto mediante uno dei seguenti modi:

1. Il concorrente può apporre marca da bollo da € 16,00 sulla dichiarazione sostitutiva di offerta (MODELLO OE), annullarla, scansionare il documento e provvedere all'invio dopo averlo firmato digitalmente;

2. In alternativa, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, deve essere effettuato il versamento all'Agenzia delle Entrate attraverso il modello "F23" che dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- Dati identificativi del concorrente (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/ partita IVA, sede sociale); in caso di RTI o di consorzio vanno indicati i dati della mandataria capogruppo o del consorzio;
 - Dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5): **CUC-APA, Viale Kennedy 2 - 84030 Atena Lucana (SA)**;
 - Codice territoriale dell'Agenzia competente per il Comune dove si presenta l'istanza (campo 6): **TE2** (agenzia Sala Consilina);
 - Codice tributo (campo 11): **456T**;
 - Descrizione pagamento (campo 12) : **Imposta di bollo offerta economica relativa a procedura CIG 957401571C** (della gara).

In questa seconda ipotesi, il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma all'interna della busta telematica oltre all'offerta economica (MODELLO OE), anche copia del modello F23.

Modalità diverse di assolvimento dell'imposta di bollo non saranno ritenute valide e la ditta sarà quindi invitata a regolarizzare, previa segnalazione all'Agenzia delle Entrate ove ne ricorrano i presupposti, senza che ciò tuttavia incida sull'ammissione od esclusione dalla gara del concorrente.

VI.4) INVIO TELEMATICHE DELLE OFFERTE

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente conferma la propria partecipazione cliccando il relativo pulsante e visualizza la pagina indicante la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Nel caso occorra apportare delle modifiche ai documenti presentati, prima della scadenza della gara è possibile annullare la partecipazione alla procedura e ricompilare i dati. Al termine della modifica, sempre prima della scadenza della gara, sarà necessario riconfermare la partecipazione.

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare di gara.

SEZIONE VII- PROCEDURA DI GARA

VII.1) PROCEDURA DI GARA

La "**PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA**" permette di gestire la seduta di gara in passaggi numerati e consecutivi.

La piattaforma telematica sulla quale si svolge la procedura di gara rispetta i requisiti dettati dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale, garantendo, l'orario e la data esatta della ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, l'impossibilità di accesso ai dati e alle informazioni trasmesse prima della scadenza dei termini, la rilevabilità di qualsiasi "violazione" al riguardo.

Essa consente di poter tracciare attraverso i 'log di sistema', ovvero ogni singolo e specifico momento procedimentale, pertanto è esclusa ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema.

La piattaforma consentendo la gestione telematica della gara garantisce il vantaggio della conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Cons. Stato, n. 4990/2016 e n. 5388/2017, TAR Lazio – Roma, Sez. I-quater, 13 ottobre 2020, n. 10399; Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2020, n. 4795; idem, sez. III, 11 marzo 2019, n. 1637).

La gara telematica si compone delle seguenti fasi:

- apertura e validazione documentazione amministrativa;
- verifica e valutazione dell'offerta economica;
- aggiudicazione della gara.

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione Appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara mediante la funzionalità "Messaggi" della piattaforma.

La seduta di gara si svolgerà **presso la sede della CUC-APA e cioè presso il Comune di Atena Lucana UFFICIO GARE CUC-APA**, ed inizierà alla data ed orario stabilita dal bando di gara. Prima di quella data la piattaforma inibisce l'accesso ai documenti di gara dei partecipanti.

Dopo tale data ed ora sarà possibile avviare la seduta di gara. I partecipanti alla gara possono assistere alla seduta anche da remoto (seduta pubblica telematica), effettuando il login con le proprie credenziali nell'area pubblica. I partecipanti potranno visualizzare con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara, per ogni concorrente sarà possibile visualizzare il numero dei documenti validati ma non sarà possibile scaricare i documenti stessi.

Le fasi della procedura di gara, saranno gestite distintamente da un Seggio di Gara (in composizione monocratica composta dal RUP della Procedura di gara), nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le attività che saranno svolte in ogni fase sono le seguenti:

➤ **PRIMA FASE – Ammissione concorrenti alla gara.**

Il Seggio di Gara in seduta pubblica, previa abilitazione ad accedere, mediante la "Piattaforma Di Gestione Elenchi Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-APA", alla procedura di gara:

- **Procede all'apertura ed esame del fascicolo della documentazione amministrativa**, di ciascun concorrente verificando la validità della firma digitale e la correttezza formale della documentazione. Nello specifico dovrà analizzare ciascun documento; una volta analizzato un documento, potrà modificarne lo stato in:
 - **Valido** se il documento è ritenuto valido ai fini di gara;
 - **Non valido** se il documento è ritenuto non valido ai fini di gara, valutando l'esclusione del concorrente;
 - **Ammesso con riserva** per sospendere momentaneamente l'esame e richiedere integrazioni al concorrente.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti, tra cui anche l'assenza di PASSOE o la presentazione di PASSOE non conforme, Il R.U.P., ai sensi dell'art. 83-comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, assegna ai concorrenti dieci giorni per la regolarizzazione e/o integrazione della documentazione presentata (**SOCCORSO ISTRUTTORIO**). Costituiscono **irregolarità non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto

responsabile della stessa.

Ai fini del SOCCORSO ISTRUTTORIO si applicano i criteri interpretativi di cui alla determinazione ANAC n. 1 dell'08-01-2015 e dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

- In una nuova seduta pubblica, esamina e valuta la documentazione integrativa presentata nei termini, ammettendo alla gara i concorrenti che hanno regolarizzato ed escludendo dalla gara chi non ha idoneamente regolarizzato o laddove non risulti il possesso dei requisiti richiesti.
- Ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b), per il tramite della stessa piattaforma telematica (ed eventualmente anche tramite pec, si provvederà a comunicare al concorrente escluso, il provvedimento di esclusione con la relativa motivazione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Aggiudicataria si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema F.V.O.E. con le modalità di cui alla delibera n. 464 del 27.07.2022.

➤ **SECONDA FASE – Apertura offerte economiche**

Il Sedio di Gara con l'ausilio della Piattaforma Digitale:

- per i soli concorrenti ammessi, procederà in seduta pubblica **all'apertura delle buste** contenenti **l'offerta economica**, al fine di visualizzare e validare il contenuto;
- ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett.b), per il tramite della stessa piattaforma telematica (ed eventualmente anche tramite pec) si provvederà a comunicare ad eventuali concorrenti l'esclusione in tale fase, con la relativa motivazione;
- successivamente, ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 2-bis del D. Lgs n. 50/2016, ai fini della verifica di congruità delle offerte, trattandosi di procedura aperta non negoziata (delibera ANAC n. 222 del 09.01.2021) a seconda del numero delle imprese ammesse, procederà come segue:

caso a): offerte ammesse non inferiore a 10:

- atteso che il criterio di aggiudicazione dei lavori è quello del prezzo più basso e l'importo degli stessi è inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35, ed essendosi la stazione appaltante è riservata l'opzione, di cui all'art. 97 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte ammesse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del D. Lgs n. 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 97 del Codice dei Contratti e la prima migliore offerta non anomala è quella che presenterà la percentuale di ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia. L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci);
- **stilerà la graduatoria di merito** sulla base dei punteggi complessivi;
- **proporrà alla CUC-APA, l'aggiudicazione in favore dell'impresa che ha formulato la migliore offerta non anomala.**
- Il Sedio di Gara dichiarerà conclusa la procedura di gara.

caso b): offerte ammesse inferiore a 10:

- Nel caso in cui numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, non opera l'esclusione automatica di cui all'art. 97 comma 8. In tal caso deve essere valutata la congruità delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con la modalità di cui all'art. 97 comma 2-bis del D. Lgs n. 50/2016. In tal caso trovano si applicano i commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 97 del Codice dei Contratti.

- Si passerà alla terza e quarta fase.
- **TERZA FASE– Verifica congruità offerte** (solo in presenza di offerte anormalmente basse)
 - Il RUP della procedura di gara avvierà il procedimento di cui all'art. 97 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016, che si svolge in sedute riservate, avvalendosi eventualmente del supporto di apposita Commissione nominata ad hoc.
- **QUARTA FASE– Proposta di aggiudicazione** (solo in presenza di offerte anormalmente basse)
 - All'esito delle risultanze del procedimento delle verifiche delle giustificazioni relative alle offerte anormalmente basse, il RUP trasmetterà le risultanze al Seggio di Gara che, con l'ausilio della Piattaforma, confermerà o modificherà (laddove si siano riscontrate offerte non congrue) la graduatoria di merito e **proporrà alla CUC-APA, l'aggiudicazione in favore dell'impresa che ha formulato la migliore offerta non anomala.**
 - Il Seggio di Gara dichiarerà conclusa la procedura di gara.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria ed ogni operazione vincolata alle operazioni dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica utilizzata e riportati nei verbali della presente procedura, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e i risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Tutti i verbali relativi alle attività delle fasi sopraesposte saranno redatti in modalità off-line e di tipo cartaceo.

Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente (art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – art. 69 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.)

Nel caso di offerte con uguale ribasso l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

VII.2 PROCEDIMENTO DI VERIFICA CONGRUITA' OFFERTE ANORMALMENTE BASSE-

Come indicato alla precedente sezione II.5 si procederà **all'esclusione automatica delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo uno dei due metodi individuati rispettivamente ai sensi del comma 2 e del comma 2-bis dell'art. 97 del Codice. L'istituto troverà applicazione esclusivamente qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci).

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10 (dieci) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di una apposita commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, procedendo a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso

indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con eventualmente il supporto della Commissione nominata, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso, inaffidabili o non sufficientemente giustificate.

Il RUP e la Commissione potranno avvalersi per una migliore valutazione del parametro qualitativo ovvero per l'esame dei giustificativi della consulenza di specialisti del settore.

SEZIONE VIII- AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

VIII.1) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Completata la procedura di gara, tutta la documentazione di gara ed i relativi verbali saranno trasmessi alla stazione aggiudicatrice di cui al punto I.1) per le successive determinazioni.

La proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- a2) all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile della Stazione Aggiudicatrice;
- a3) alla verifica sui costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 e d art. 97 -5 comma lett. d) del D. Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 la Stazione Aggiudicatrice prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del D. Lgs n. 50/2016.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla stazione aggiudicatrice entro i successivi 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione aggiudicatrice procederà all'**aggiudicazione** della gara **anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

L'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito.

L'aggiudicazione verrà comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma telematica agli indirizzi pec indicati in sede di offerta dagli operatori economici.

VIII.2 AGGIUDICAZIONE EFFICACE

La stazione aggiudicatrice successivamente procederà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario autocertificati in sede di partecipazione dall'aggiudicatario e da eventuali sue imprese ausiliarie, attraverso

il sistema F.V.O.E., reso disponibile dall'ANAC. Laddove detto sistema non sia in grado di mettere a disposizione le risultanze di dette verifiche o non sia funzionante, la stazione aggiudicatrice provvederà autonomamente.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante-committente è tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; con l'aggiudicazione efficace è svincolata automaticamente la cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari.

VIII.3 OBBLIGO DI UTILIZZO DEL SISTEMA FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario, avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della Delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022, esclusivamente attraverso il "SISTEMA F.V.O.E.", reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP), fatto salvo per la verifica dei requisiti diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP.

Come precisato alla sezione III.2, **tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura d'appalto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario alla stazione aggiudicatrice per poter procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione, pertanto esso non va a modificare la disciplina vigente in tema di autocertificazione e/o rilascio dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per la partecipazione alle gare, ma incide solo sulle modalità di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale che gli operatori economici devono possedere per l'ammissione alla gara. Pertanto, questo sistema telematico di verifica dei requisiti va a sostituire la previgente richiesta scritta della stazione appaltante ai vari soggetti detentori della documentazione prescritta per l'ammissione all'appalto atta a comprovare il possesso di detti requisiti.

In assenza di registrazione al sistema F.V.O.E., la stazione aggiudicatrice non può procedere alla verifica dei requisiti.

VIII.4 DIMOSTRAZIONE REQUISITI TRAMITE IL SISTEMA F.V.O.E.

Le modalità operative di funzionamento ed utilizzo del sistema F.V.O.E., come prima detto, sono state stabilite con la stessa deliberazione ANAC n. 464 del 27.07.2022.

Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema F.V.O.E., nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema F.V.O.E., la stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

Mancata comprova dei requisiti:

Laddove dall'esame delle risultanze presenti sulla piattaforma emergano delle irregolarità di natura fiscale, questa stazione aggiudicatrice appena riscontrato l'esito negativo comunicato dal sistema F.V.O.E., potrebbe richiedere all'operatore economico interessato, di fornire, laddove in possesso di elementi diversi da quanto risultante sulla piattaforma, l'attestazione dell'Agente di Riscossione che ne comprovasse la regolarità fiscale.

In tale caso, trascorso il termine di giorni 20 previsto dalla relazione di accompagnamento alla deliberazione ANAC n. 464/2022, si determina automaticamente l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico.

In caso di raggruppamento temporaneo, la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato, comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo.

In caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio; l'esclusione di un operatore economico consorziato comporta l'esclusione dell'intero consorzio.

In caso di avalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

SEZIONE IX - STIPULA DEL CONTRATTO

Una volta disposta l'aggiudicazione efficace di cui alla sezione VIII.2 e trascorso il termine di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 (c.d. Stand Still), senza che sia stato proposto ricorso alla stessa aggiudicazione definitiva, la Stazione Aggiudicatrice-Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo consortile di rep. n. 1/2015, stipulato in data 12.02.2015, trasmetterà copia della documentazione di gara al Comune associato di Atena Lucana (SA) per i successivi adempimenti inerenti la stipula del contratto, che sono di sua competenza quale Stazione Committente e Contraente.

Saranno, quindi, di competenza del Comune di Atena Lucana le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto e cioè:

- Regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa presso INPS e INAIL attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui alla L. 276/03, mediante il sistema DURC-OnLine;
- Esito positivo della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all'art. 92 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. per l'aggiudicatario. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

A tal fine si precisa che ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011, l'iscrizione alla white list nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016 rimborsare, le



spese per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara, quantificate presuntivamente in **€ 500,00**;

L'aggiudicatario, per la stipula del contratto, dovrà presentare:

- a) Cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante;
- a) Polizza assicurativa per danni subiti dalla Stazione (C.A.R.) e polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a copertura delle attività che l'aggiudicatario svolgerà, avente i massimali indicati nel capitolato speciale di appalto;
- b) Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di un R.T.I. o consorzio non costituiti, la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- c) Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione contraente nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante e tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico della ditta aggiudicataria.

Fermo restando quanto sopra riportato, qualora, l'aggiudicatario non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno.

La stazione appaltante committente è comunque sempre autorizzata alla consegna anticipata dei lavori in via di urgenza.

In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Atena (SA) si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di **interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara**, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. A tal fine il Comune di Atena provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50,

non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

SEZIONE X - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della procedura in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Daniele Padovani.

SEZIONE XI – ALTRE INFORMAZIONI

XI.1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il Dott. Daniele Padovani tel. 0975-76382, e-mail: d.padovani@comune.atenalucana.sa.it pec: prot.atena@asmepec.it.

XII.2) RICHIESTA CHIARIMENTI – QUESITI

Le Ditte partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti o quesiti in merito alla presente procedura di gara, utilizzando ESCLUSIVAMENTE la PIATTAFORMA DIGITALE per il tramite della sezione “**Quesiti**”. Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute **almeno 6 giorni** prima della scadenza di presentazione delle istanze.

Laddove le risposte ai chiarimenti/quesiti sono di interesse generale, le risposte, saranno pubblicate sulla Piattaforma Digitale nell'apposita sezione “**CHIARIMENTI**”.

Saranno forniti chiarimenti relativi alle modalità di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D. Lgs. 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Non saranno fornite risposte con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Gli operatori economici sono invitati a visionare costantemente tale sezione sulla Piattaforma Digitale per essere aggiornati sulle risposte formulate.

Le risposte ai chiarimenti pubblicate nella sezione CHIARIMENTI “**valgono ad integrare a tutti gli effetti il bando-disciplinare di gara, anche se non né possono modificare gli elementi essenziali**”.

XI.3) COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra gli operatori economici e la stazione aggiudicatrice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il Comune di Atena Lucana utilizzerà l'ambiente denominato “**Messaggistica**” della “PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA”, per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine della presentazione delle offerte e (in alternativa alla PEC) per le comunicazioni di carattere generale, ivi comprese le comunicazioni relative alle sedute di gara. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.



XI.4) ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle ammissioni ed esclusioni, fino alla emissione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, previsto dall'art. 76 comma 2-bis del D. Lgs n. 50/2016";
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione.
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

XI.5) PROCEDURE DI RICORSO

Sono esperibili i seguenti ricorsi:

- 1) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Salerno, da notificare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- 2) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Le informazioni sulla presentazione del ricorso sono conseguibili presso il medesimo T.A.R. della Campania sopra indicato.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2

Ing. Cono GALLO

Allegati:

PROGETTO ESECUTIVO

(disponibile sulla **piattaforma acquisti telematici della CUC-APA**, all'indirizzo: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, link "GARE E NEGOZIAZIONE-PROCEDURE APERTE E NEGOZiate" della presente procedura di gara con identificativo ID 120, nella sezione "Documenti richiesti ai partecipanti".

Modulistica di gara:

- MODELLO A** – Istanza di partecipazione;
- MODELLO DGUE** – D.G.U.E.;
- MODELLO C** – Dichiarazione di avalimento;
- MODELLO D** – Dichiarazione impresa ausiliaria;
- MODELLO E** – Dichiarazione sub-appalto;
- MODELLO F** – Dichiarazione R.T.I.;

MODELLO OE - Offerta economica.

(disponibili sulla **piattaforma acquisti telematici** della **CUC-APA**, all'indirizzo: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, link "GARE E NEGOZIAZIONE-PROCEDURE APERTE E NEGOZiate" della presente procedura di gara con identificativo ID 120, nella sezione "**Documenti richiesti ai partecipanti**").